

elaborato n. 02

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE I – PRESCRIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO ED ECONOMICO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PARTI COMUNI E LOCALI ACCESSORI DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ ED IN AMMINISTRAZIONE DI ALER BERGAMO LECCO SONDRIO PRESSO LE U.O.G. DI LECCO E SONDRIO PER IL PERIODO DI TRE ANNI

COMMITTENTE:		ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
DATI DELL'APPALTO:		
	Durata	3 ANNI
	Lotto 1	AMBITO TERRITORIALE DELLA U.O.G. DI LECCO
	Lotto 2	AMBITO TERRITORIALE DELLA U.O.G. DI SONDRIO
	Tipologia	SERVIZI
	Tipo di contratto	A CORPO PER SERVIZIO DI GESTIONE (CANONE) A MISURA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA

Sondrio, lì 22/12/2025

Il R.U.P.
Geom. Fabio Moraschinelli

L'ASSISTENTE AL R.U.P.
Dr.ssa Barbara de Pedrini

IL PROGETTISTA
Geom. Fabio Moraschinelli

Sommario

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
1. OGGETTO DELL'APPALTO, SERVIZIO A CANONE A CORPO PULIZIE STABILIA	4
2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	7
3. AMMONTARE DELL'APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA.....	8
4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
5. DURATA DELL'APPALTO.....	9
6. LIMITI DI SUBAPPALTABILITÀ.....	9
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	9
7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	9
8. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO, RESPONSABILITÀ ESECUTORE	9
9. DOCUMENTI CONTRATTUALI	10
10. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	11
11. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	12
12. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).....	12
13. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	13
14. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'OPERATORE DESIGNATO	13
CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE	14
15. GARANZIA DEFINITIVA.....	14
16. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	14
CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	15
17. NORME DI SICUREZZA	15
18. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL'APPALTATORE	16
19. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA	16
20. IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	17
CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEL SERVIZIO, TERMINI PER L'ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA.....	17
21. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE PER L'AVVIO DEL SERVIZIO..	17
22. PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI	17
23. CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO.....	18
24. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO.....	18
25. PROROGHE.....	18
26. SOSPENSIONI.....	19
27. PENALI.....	19
28. VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA.....	21

29.	GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE	21
CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA		22
30.	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	22
31.	PAGAMENTI IN ACCONTO	22
32.	PAGAMENTI A SALDO ED AVVISO AI CREDITORI	23
33.	FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	24
34.	RITARDO NEI PAGAMENTI	25
35.	REVISIONE PREZZI	25
36.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	25
37.	MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	26
CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		26
38.	SUBAPPALTO	26
39.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	29
40.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	29
41.	AVVALIMENTO DEI REQUISITI - CONTROLLI	30
CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE D'UFFICIO		30
42.	CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE	30
43.	ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE.....	31
44.	ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE.....	31
45.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	32
46.	RECESSO.....	33
CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE		34
47.	ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO.....	34
48.	VERIFICA DI CONFORMITÀ	34
CAPO 10. NORME FINALI.....		34
49.	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	34
50.	PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI	35
51.	CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ	35
52.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	36
53.	RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE	36

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO, SERVIZIO A CANONE A CORPO PULIZIE STABILI

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia delle parti comuni negli stabili di proprietà ed in amministrazione dell'ALER di Bergamo Lecco Sondrio nel territorio delle province di Lecco e Sondrio come meglio individuati nelle schede fabbricati allegati al presente capitolato. Al presente appalto si applicano i criteri ambientali previsti dal DM 51 del 29 gennaio 2021 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti. (G.U.R.I. n. 42 del 19/2/2021) e successivo Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021, recante «l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti», pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021. Deve comunque essere assicurato il rispetto delle caratteristiche e prestazioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, delle previsioni contenute nel Codice dei contratti che, all'articolo 57 comma 2 prevede l'obbligo di applicazione, per l'intero valore dell'importo della gara, delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei "criteri di aggiudicazione dell'appalto" di cui all'art. 108, commi 4 e 5, del Codice. L'Impresa deve obbligatoriamente prendere visione degli immobili dove si svolgerà il servizio, dello stato dei locali, nonché conoscenza delle prestazioni e delle condizioni contrattuali.

2. L'appalto è articolato in due lotti funzionali ed è disciplinato dalle disposizioni e dalle norme del Codice.

3. L'intervento è così individuato:

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PARTI COMUNI E LOCALI ACCESSORI DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ ED IN AMMINISTRAZIONE DI ALER BERGAMO LECCO SONDRIO PRESSO LE U.O.G. DI LECCO E SONDRIO PER IL PERIODO DI TRE ANNI

LOTTO 1 LECCO CUI S00225430164202500007

LOTTO 2 SONDRIO CUI S00225430164202500008

finanziamento: **FONDI DI BILANCIO**

4. Il codice CPV è il 90911000-6 - Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre.

5. Le attività dell'appalto consistono in:

5.1 SERVIZIO A CANONE

Il servizio a canone consiste principalmente di:

5.1.1 Pulizia completa, spazzatura e lavaggio, delle scale;

5.1.2 Pulizia completa, spazzatura e lavaggio, dei pianerottoli;

5.1.3 Pulizia dei vetri della scala;

5.1.4 Pulizia e lavaggio porte d'ingresso al fabbricato;

5.1.5 Spolveratura ringhiere e corrimano del vano scale;

5.1.6 Spazzatura dei cortili e camminamenti esterni;

5.1.7 Spazzatura e lavaggio portico esterno;

5.1.8 Spolveratura ringhiere e corrimano del vano scale;

5.1.9 Svuotamento dei cestini portarifiuti;

5.1.10 Pulizia cabine ascensori

5.1.11 Collocazione sacchi e bidoni dell'umido all'esterno nel giorno di raccolta e/o legatura

dei sacchi.

Il corrispettivo del servizio è computato e compensato **“a corpo”** e comprende tutte le attività sopra descritte, necessarie a garantire il mantenimento delle condizioni igieniche dei luoghi secondo le metodologie descritte nel progetto d'appalto. Il corrispettivo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità di detto servizio, fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato. Nel corrispettivo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto a regola dell'arte, sotto le condizioni stabilite dal progetto d'appalto.

5.2 SERVIZI STRODINARI A MISURA

I servizi a misura consistono principalmente di interventi extra-canone riguardanti la pulizia straordinaria o altre necessità che possano emergere al di fuori delle attività a canone precedentemente indicate.

Nello specifico tali servizi riguardano:

5.2.1 Interventi di pulizie straordinarie;

5.2.2 Interventi di pronto intervento richiesti da ALER Bergamo Lecco Sondrio. Dette attività saranno richieste secondo necessità e verranno disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto (cd. D.E.C.) in accordo con il R.U.P. Le prestazioni eseguite, sulla base di specifici ordini, saranno contabilizzate “a misura” in ore di manodopera, sulla scorta dell'Elenco Prezzi allegato al progetto d'appalto. Alcuni interventi straordinari, in relazione all'entità e al rispetto delle normative vigenti, dovranno essere corredati da certificato di smaltimento dei rifiuti.

5.2.3 Per il comune di Sondrio, salvo autogestione da parte degli inquilini, è previsto il servizio aggiuntivo di trasporto dei bidoni carrellati da locale di stoccaggio ad area pubblica e il successivo recupero e trasporto nel precedente locale o area dedicata ad avvenuto svuotamento

Per tutti i fabbricati di cui al servizio in oggetto, è stato definito il canone annuo, per ciascuna delle attività di cui al comma 5.1:

Fabbricati dove andrà svolto il servizio (importi mensili/cad comprensivi della sicurezza):
LOTTO 1 – U.O.G. di Lecco

FABBRICATO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Lecco "via Toti 6"	€/mese	€ 440,00
Lecco "via Besonda superiore 7 scala 01"	€/mese	€ 230,00
Lecco "via Besonda superiore 7 scala 02"	€/mese	€ 230,00
Lecco "via Besonda superiore 5 scala 01"	€/mese	€ 240,00
Lecco "via Gorizia 19"	€/mese	€ 220,00
Lecco "via Dell'Eremo 28 D"	€/mese	€ 335,00
Lecco "via Dell'Eremo box"	cadauno	€ 65,00
Lecco "via Ghislanzoni 53"	cadauno	€ 55,00
Lecco "via Buoizzi 8"	€/mese	€ 220,00
Lecco "via Buoizzi 10"	€/mese	€ 220,00
Lecco "via Mulini 19 immondezzaio"	€/mese	€ 110,00
Lecco "via Mulini 19 scala 01"	€/mese	€ 415,00
Lecco "via Mulini 19 scala 02"	€/mese	€ 240,00

Lecco "via Mulini 19 scala 04"	€/mese	€	240,00
Lecco "Montebello 64"	€/mese	€	375,00
Lecco "Montebello 72"	€/mese	€	270,00
Lecco "Montebello 74"	€/mese	€	375,00
Lecco "via Giotto 6"	€/mese	€	300,00
Lecco "Corso Bergamo 31 scala B"	€/mese	€	590,00
Lecco "via Caprera 16"	€/mese	€	175,00
Lecco "via Buozzi 12"	€/mese	€	220,00
Calolziocorte "Via SS. Cosma e Damiano 70 CD scala 01"	€/mese	€	630,00
Calolziocorte "via Cavour 13 scala b"	€/mese	€	200,00
Calolziocorte "via Cavour 13 scala c"	€/mese	€	200,00
Calolziocorte "G. di Vittorio 16"	€/mese	€	250,00
Calolziocorte "G. di Vittorio 20"	€/mese	€	250,00
Calolziocorte "G. di Vittorio 22"	€/mese	€	250,00
Calolziocorte "G. di Vittorio 4"	€/mese	€	420,00
Calolziocorte "G. di Vittorio 6"	€/mese	€	420,00
Calolziocorte "G. di Vittorio 8"	€/mese	€	250,00
Calolziocorte "G. di Vittorio 18"	€/mese	€	250,00
Calolziocorte "Corso Europa 74"	€/mese	€	450,00
Colico "via Case Nuove 1"	€/mese	€	480,00
Calolziocorte "G. di Vittorio 13"	€/mese	€	250,00
Costamasnaga "via Panzeri 3"	€/mese	€	280,00
Dolzago "via Dante 6"	€/mese	€	280,00
Lecco "via Enrico Mattei 10"	€/mese	€	240,00

LOTTO 2 – U.O.G. di Sondrio

FABBRICATO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Sondrio "Torre Y17" via Don Guanella 54	€/mese	€ 870,00
Sondrio "Meandro 13 alloggi" via Torelli 49-51-53	€/mese	€ 410,00
Sondrio "1^ Stecca" via Torelli 55	€/mese	€ 410,00
Sondrio "2^ Stecca" via Torelli 57	€/mese	€ 410,00
Sondrio "3^ Stecca" via Torelli 59	€/mese	€ 480,00
Sondrio "Torre Y21" via Gramsci 4	€/mese	€ 690,00
Sondrio "Torre S/E" via Maffei 53	€/mese	€ 800,00
Sondrio "Torre Z18" via Maffei 63- 63/a	€/mese	€ 800,00
Sondrio "60 alloggi Sud" via Paribelli 25	€/mese	€ 410,00
Sondrio "60 alloggi Nord" via Paribelli 25/a	€/mese	€ 580,00
Sondrio "16 alloggi" via Brigata Orobica 57/59/61	€/mese	€ 300,00
Sondrio "38 alloggi" via Giuliani 13/15	€/mese	€ 350,00
Sondrio "EX IPISIA 1" via Scamozzi 7	€/mese	€ 350,00
Sondrio "Emergenza abitativa" via Meriggio 12	€/mese	€ 530,00
Sondrio "Torre N/O" via Maffei 80	€/mese	€ 800,00
Chiavenna "Locazione permanente" via Mosca 12/c	€/mese	€ 280,00
Chiavenna "PREERP 2007/2009" via Mosca 14	€/mese	€ 330,00

Tirano "PREERP 2007/2009" via Porta Milanese 75	€/mese	€	330,00
Prata Camportaccio "L. 457" via Bertacchi 23	€/mese	€	290,00

Inoltre, per la sola U.O.G. di Sondrio, è previsto per tutti i fabbricati ubicati nel comune di Sondrio sopra indicati, salvo autogestione da parte degli inquilini, il servizio aggiuntivo di trasporto dei bidoni carrellati da locale rifiuti ad area pubblica e il successivo recupero e trasporto nel locale rifiuti o area dedicata ad avvenuto svuotamento.

TUTTI I FABBRICATI IN SONDRIO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Servizio di trasporto bidoni carrellati	€/mese x fabbricato	€ 290,00

N.B.: L'ELENCO POTRA' SUBIRE AGGIORNAMENTI, IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE, DIPENDENTI DALLA VARIAZIONE DEL NUMERO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ ED IN AMMINISTRAZIONE DI ALER BERGAMO LECCO SONDRIO PRESSO LE U.O.G. DI LECCO E SONDRIO.

6. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Ai fini contrattuali, sul punto trova sempre e comunque applicazione l'art. 1374 del Codice civile (cd. CC).

2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:
 - Codice: D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
 - TU Sicurezza: D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. - attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Clausola T&T: clausola per la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25/10/2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia;
 - D.U.R.C.: il Documento unico di regolarità contributiva;
 - D.U.V.R.I.: documento unico di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - CAM: criteri ambientali minimi di cui al DM 51 del 29/01/2021 relativo a "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", come modificato dal Decreto correttivo del 24.09.2021.
 - S.A: Stazione Appaltante;
 - Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
 - R.U.P.: Responsabile Unico del Progetto;
 - D.E.C.: Direttore per l'esecuzione del contratto;
 - CdP: Certificato di Pagamento;
 - MDO: manodopera;
 - C.C.: Codice Civile;
 - C.P.: Codice Penale;
 - CCII: Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

3. AMMONTARE DELL'APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA

1. L'importo totale per il servizio a corpo e per il servizio a misura, distinto per lotti, è fissato in **€ 904.280,00**, al netto dell'IVA, di cui **€ 614.559,23** per costi della manodopera ed **€ 26.338,25** per costi della sicurezza, questi ultimi due non soggetti a ribasso d'asta, come di seguito dettagliato:

LOTTE FUNZIONALI		SERVIZIO A CANONE A CORPO			SERVIZIO STRAORDINARIO A MISURA			BASE D'APPALTO
		A		B	C		D	H=A+B+C+D
		IMPORTO SERVIZIO A CORPO	A1 DI CUI MANODOPERA	ONERI PER LA SICUREZZA DEL SERVIZIO	IMPORTO SERVIZIO STRAORDINARIO A MISURA	C1 DI CUI MANODOPERA	ONERI PER LA SICUREZZA DEL SERVIZIO	
		soggetto a ribasso d'asta	non soggetti a ribasso	non soggetti a ribasso	soggetto a ribasso d'asta	non soggetti a ribasso	non soggetti a ribasso	
1	U.O.G. di LECCO	369.961,16 €	258.972,81 €	11.098,83 €	14.563,11 €	10.194,18 €	436,89 €	396.059,99 €
2	U.O.G. di SONDRIO	329.242,73 €	230.469,91 €	9.877,28 €	164.174,75 €	114.922,33 €	4.925,25 €	508.220,01 €
TOTALE		699.203,89 €	489.442,72 €	20.976,12 €	178.737,86 €	125.116,50 €	5.362,14 €	904.280,00 €

L'importo contrattuale complessivo, distinto per lotti, corrisponde quindi all'importo per l'esecuzione dei servizi (colonna A e C) come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo ai costi per la sicurezza (colonna B e D) e della manodopera (colonna A1 e C1), quest'ultimi non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del Codice.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 14 dell'art. 41 del Codice, il costo della manodopera è scorporato dall'importo assoggettato al ribasso ed è pari a:

LOTTE		
1	U.O.G. LECCO	269.166,99 €
2	U.O.G. SONDRIO	345.392,24 €
TOTALE		614.559,23 €

Resta ferma la possibilità per l'Operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

3. La percentuale di incidenza della manodopera è stata calcolata secondo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 41 del Codice e, specificamente, sulla base dei seguenti elementi:
 - monte ore contrattuale stimato;
 - figure professionali necessarie all'esecuzione dell'appalto;
 - costi orari medi delle suddette figure professionali, sulla base del CCNL applicato dall'attuale fornitore del servizio.

Il contratto collettivo applicato è il seguente: CNEL K574 – Multiservizi.

L'importo è al netto di I.V.A.

La base d'asta è stata calcolata tenendo conto dei costi relativi alla manodopera per le professionalità necessarie, ai materiali di consumo rapportati alla consistenza degli immobili interessati presso i quali deve essere espletato il servizio.

4. La percentuale stimata di incidenza della manodopera è pari al **70%**.

4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato “parte a corpo e parte a misura”, “**a corpo**” per il servizio a canone e “**a misura**” per i servizi di pulizia straordinaria.
2. Gli oneri di sicurezza sono valutati nella misura del 3% e si intendono compresi nei prezzi indicati di cui all’elenco allegato al presente Capitolato. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del D.E.C.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara è vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 120 del Codice.

5. DURATA DELL’APPALTO

1. La durata dell’appalto è fissata in **anni n. 3 (tre)**, pari a mesi n. 36 (trentasei) decorrenti dalla data apposta sul Verbale di Consegna del Servizio.

6. LIMITI DI SUBAPPALTABILITÀ

La percentuale massima subappaltabile delle prestazioni, con riferimento a ciascun lotto, è pari al 49,00% dell’importo contrattuale. La restante quota pari al 51,00% dell’importo contrattuale dovrà essere eseguita dall’appaltatore.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

8. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L’IMMEDIATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO, RESPONSABILITÀ ESECUTORE

1. L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato, nel progetto posto a base d’appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

3. L'Appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'appalto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi l'esecuzione del servizio, ipotesi queste che consentono, permanendone le condizioni, l'immediata esecuzione del servizio medesimo.
4. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
5. L'Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione del contratto, nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa vigente.
6. La presenza sul luogo del D.E.C. o del personale di sorveglianza designato dalla S.A., le disposizioni da loro impartite e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della S.A. e non diminuiscono la responsabilità dell'esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna del servizio alla verifica di conformità, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli articoli 1667 e 1669 del C.C..

9. DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:
 - a) il Progetto di Servizio, costituito dai seguenti elaborati:
Capitolato Speciale d'Appalto - Parti I e II;
Relazione tecnica;
Elenco fabbricati UOG LC;
Elenco fabbricati UOG SO;
Elenco prezzi unitari;
Quadri tecnici economici, stima incidenza manodopera;
D.U.V.R.I.;
Schema di contratto ufficiale rogante;
 - b) le Polizze di Garanzia;
 - c) l'Offerta Tecnica;
l'Offerta Economica;
 - d) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, resa dall'Appaltatore ai sensi dell'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012;
 - e) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali - DGR XII/3599 del 16/12/2024, ancorché non materialmente allegato;
 - f) il Codice etico dell'ALER Bergamo Lecco Sondrio, ancorché non materialmente allegato, scaricabile gratuitamente al seguente link:
<http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/Codice-etico/>
2. Integrano la disciplina dell'appalto e sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento a:
 - a) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (cd. Codice);
 - b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. TU sicurezza);
 - c) DECRETO 29 gennaio 2021 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (21A00941);
 - d) L. 190/2012 e s.m.i. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- e) D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - f) L. 136/2010 e s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
 - g) DPCM n. 187/1991 e s.m.i. - Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19/3/1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
 - h) L. 646/1982 e s.m.i. - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia;
 - i) D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 - j) L. 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - k) L. 2248/1865 e s.m.i. Allegato F - Legge sulle opere pubbliche;
 - l) Codice Civile e Penale;
 - m) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – TU ambiente;
 - n) D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14/2/2003, n. 30;
 - o) norme e disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali;
 - p) Decreto ministeriale 6/6/2012 e s.m.i. sul rispetto degli standard minimi sociali;
 - q) D.G.R. XI/5408 del 25/10/2021 e succ. D.G.R. XI/6605 del 30/6/2022 - clausola per la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (adempimento temporaneamente sospeso con DGR n. XII/2388 Seduta del 28/5/2024);
 - r) ogni altra norma, regolamento e disposizione vigente in materia di contratti pubblici e di buona regola nell'esecuzione di servizi.
3. Valgono inoltre tutte le leggi, i decreti e le circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso del servizio, che abbiano attinenza con il servizio previsto e siano ad esso applicabili *ratione temporis*.

10. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. L'Appaltatore deve tenere conto che il servizio si esegue in stabili abitati. Pertanto, dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovrà porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni momento l'incolumità fisica dei residenti, rimanendo egli stesso unico responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e a cose. L'Appaltatore dovrà inoltre adottare tutte le misure necessarie alla corretta ed esaustiva informazione dell'Inquilinato, anche attraverso adeguata cartellonistica, circa la programmazione delle prestazioni.
2. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei Servizi *de quo*, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, e adottando tutte le possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere.
3. L'Appaltatore è direttamente responsabile della perfetta esecuzione delle prestazioni e di eventuali danneggiamenti a edifici o aree contigue, con riguardo anche alle zone da delimitare, per le quali è compreso e compensato l'onere della sistemazione a ultimazione del servizio. Sarà pertanto cura dell'Appaltatore provvedere affinché non si creino danni ai beni contigui; qualora ciò avvenisse, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente al ripristino

degli eventuali danni nonché al loro risarcimento in termini economici, anche mediante polizza assicurativa.

11. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà assicurare con continuità la pulizia degli stabili, con le modalità, i termini e le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto - parte II.
2. L'Appaltatore dovrà garantire altresì:
 - la fedele esecuzione del Progetto e l'osservanza degli ordini impartiti dal D.E.C. in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che il servizio sia eseguito conformemente al progetto ed alla perfetta regola dell'arte. L'Appaltatore è inoltre tenuto a richiedere al D.E.C., ove necessari, tempestive disposizioni scritte per le specifiche che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali. In ogni caso, l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto dal D.E.C. e approvate dal R.U.P., ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
 - il mantenimento in efficienza degli eventuali locali adibiti a deposito delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio e delle spine dell'acqua nonché la custodia e conservazione delle relative chiavi;
 - l'adozione, nel compimento di tutte le opere, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la S.A., nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio;
 - il rispetto delle norme in materia ambientale e di gestione dei rifiuti. L'Appaltatore dovrà essere iscritto al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.RI), come stabilito dal Decreto n. 59 del 4 aprile 2023 "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", in quanto produttori di rifiuti classificati come pericolosi ai sensi degli Allegati D e I, alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. Con l'iscrizione al R.E.N.T.RI l'Appaltatore è tenuto, fino alla data del 12 febbraio 2026, alla presentazione al D.E.C. del nuovo modello del Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo debitamente compilato e vidimato. A far data dal 13 febbraio 2026 il FIR dovrà essere emesso e trasmesso al D.E.C. in formato digitale;
 - il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta di Aler Bergamo Lecco Sondrio;
3. In caso di danni causati da forza maggiore, i ripristini sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.

12. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

1. Il contratto in argomento è soggetto alle disposizioni di cui al DM. 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (G.U. Serie Generale n. 42 del 19 febbraio 2021)" (G.U.R.I. n. 42 del 19/2/2021) e successivo Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021, recante «l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti», pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021, in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente e, in particolare, l'impresa appaltatrice si impegna ad utilizzare detergenti e imballaggi conformi ai criteri ambientali minimi su richiamati.

2. L'Appaltatore, presentando la propria offerta e sottoscrivendo la documentazione di gara, è consapevole che dovrà operare nel pieno rispetto di quanto prescritto dal suddetto decreto ed è edotto circa le proprie dirette responsabilità in merito alla mancata applicazione delle disposizioni ivi contenute.

13. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla S.A. i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, I.V.A. esclusa.
2. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

14. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'OPERATORE DESIGNATO

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del Codice, la S.A., in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del medesimo Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, se tecnicamente ed economicamente possibile.
2. Qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 97 del D.Lgs. 14/2019 e s.m.i. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – cd. CCII), l'Appaltatore è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'intervenuto deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e trasmettere tempestivamente all'amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.
3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'art. 18, comma 2 del Codice; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la S.A. procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 124 del Codice.
4. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 44, comma 1 del CCII si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 95 dello stesso CCII. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto

deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 4, del CCII.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE

15. GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e per il risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
2. Per la sua costituzione, si rimanda a quanto previsto all'art. 117 del Codice.
3. La S.A. ha il diritto di valersi della garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla normativa vigente all'epoca dell'esecuzione del servizio.
4. La S.A. ha altresì il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore.
5. Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del Codice, la S.A. può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
6. La S.A. può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
7. La garanzia è progressivamente svincolata con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

16. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 comma 10 del Codice, costituisce e consegna alla S.A., almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei servizi, un'idonea polizza di assicurazione, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto d'appalto, a copertura di tutti i rischi:
 - di **Responsabilità civile verso terzi (RCT)** per danni cagionati a terzi, qualsiasi siano, in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura deve avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a 2.000.000,00 di euro, senza alcun limite di risarcimento per singola persona, per cose e/o animali e prevedere, tra le altre condizioni, anche le estensioni a:
 - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, soci, volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità

personale;

- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Appaltatore, che partecipino, a qualsiasi titolo, all'attività oggetto del presente appalto;
- danni a cose in consegna e/o custodia;

- di **Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali l'Appaltatore si avvalga), in relazione a tutte le attività connesse al presente appalto, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a 2.000.000,00 di euro per sinistro e 2.000.000,00 di euro per persona.

2. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso la S.A. e/o i suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.
3. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. La copertura assicurativa deve essere garantita dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della S.A.
6. In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

17. NORME DI SICUREZZA

1. Il servizio oggetto dell'appalto deve svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in condizioni di permanente e costante sicurezza sia dei lavoratori che dell'inquinato residente. L'Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 17, 18, 71, 97 e all'allegato XIII del citato decreto.
2. L'Appaltatore è tenuto a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza del servizio affidato.
3. L'Appaltatore deve prevedere tutti gli apprestamenti necessari alla protezione e alla prevenzione dei rischi, delimitazioni fisiche per evitare l'intrusione nell'ambito del servizio di personale non autorizzato e cartellonistica dedicata all'informativa per l'utenza residente.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nei Piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in generale nella normativa in vigore in materia di salute e sicurezza.
5. L'Appaltatore garantisce che il servizio, comprese le opere affidate ai subcontraenti, sia eseguito secondo il criterio "*incident and injury free*".

6. Ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, l'obbligo di cui al comma 3 dello stesso non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori (comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a) della legge n. 98 del 2013).

18. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore deve trasmettere alla S.A. entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, la documentazione comprovante il possesso dell'idoneità tecnico-professionale (cd. ITP), nel rispetto di quanto previsto all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. L'Appaltatore predispone altresì l'adeguamento del proprio D.V.R., in funzione dei contenuti del D.U.V.R.I. allegato al progetto d'appalto, nonché, ove necessario, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. In caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto, la suddetta documentazione deve essere presentata prima della data fissata per la consegna del servizio.

19. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA

1. Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovrà essere tenuta sul luogo di svolgimento del servizio, a disposizione degli operatori e delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.
2. L'Appaltatore è obbligato a:
 - attuare e fare attuare ai propri dipendenti, nonché a eventuali subcontraenti presenti in cantiere, i piani e le norme in materia di sicurezza, prendendo eventualmente di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni;
 - osservare e a far osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze ed agli impedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV del decreto medesimo;
 - dotare tutto il personale operante (compreso quello dei subcontraenti) di tessera di riconoscimento ai sensi degli artt. 18 comma 1 lett. b), 21 co. 1 lett. c) e 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., contenente tutti gli elementi specificati all'art. 5 della L. 136/2010;
 - comunicare tempestivamente alla S.A. e al D.E.C. qualsiasi variazione relativa ai nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti da parte di chi subentra nel ruolo;
 - comunicare tempestivamente alla S.A. e al D.E.C. gli eventuali infortuni che producessero assenza del lavoratore per oltre 3 (tre) giorni, inviando copia della denuncia di infortunio. Ad ultimazione del servizio dovrà fornire dichiarazione firmata, riportante il riepilogo degli infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli infortunati, genere

dell'infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni;

- organizzare riunioni periodiche per la sicurezza;
 - dimostrare alla S.A. l'avvenuta formazione e informazione di tutto il personale prima dell'avvio di ogni singola attività inerente alle prestazioni oggetto d'appalto, anche la più elementare.
3. La S.A. procederà nella risoluzione contrattuale in caso di gravi violazioni alle norme di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per ripetute inadempienze in tale materia.

20. IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la direzione, la supervisione e il controllo dell'esecuzione del contratto, la S.A. si avvale di un Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), al quale sono affidati i compiti e le funzioni di cui all'art. 31 dell'allegato II.14 al Codice.
2. Il D.E.C. è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P., affinché il servizio sia eseguito a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
3. Il D.E.C. interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore, cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEL SERVIZIO, TERMINI PER L'ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

21. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE PER L'AVVIO DEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore deve:
- informarsi preventivamente dello stato dei luoghi e delle attività necessarie da adottarsi per lo svolgimento del servizio richiesto comunicando alla S.A. qualsiasi variazione necessaria o impedimento che ne possa influenzare la corretta esecuzione prevista ed indicata nelle schede relative ad ogni fabbricato;
 - comunicare al D.E.C. il calendario orario delle prestazioni (mensile/settimanale) da effettuarsi su ogni fabbricato con indicazione del personale impiegato, secondo il seguente schema:

Fabbricato:	Comune	Via		Civico
Prestazioni:	Frequenza	Lavorazione prevista	giorno/ora inizio	personale impiegato (nome/cognome)

ogni variazione dovrà essere preventivamente segnalata al D.E.C. per presa visione/accettazione.

22. PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI

1. L'Appaltatore deve costantemente verificare che il reale andamento delle attività sia in accordo con quelle prescritte per ogni fabbricato.
2. Qualora il D.E.C. ritenga che l'andamento delle attività non sia conforme agli specifici programmi indicati nelle schede fabbricato, ovvero ritenga necessario modificare o integrare detti programmi ai fini della miglior esecuzione del servizio, inviterà l'Appaltatore a elaborare le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del servizio richiesto. Entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, l'Appaltatore sottoporrà all'approvazione del D.E.C. le modifiche elaborate, il

quale si esprimerà nel merito.

3. Le modifiche dei programmi presentati, che a qualsiasi titolo fossero approvate dal D.E.C., non conferiscono all'Appaltatore il diritto di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi e/o risarcimento danni e non comporteranno in nessun caso esonero di responsabilità per l'Appaltatore, il quale rimane il responsabile del rispetto dei tempi dell'ultimazione del servizio.
4. Il mancato rispetto delle previsioni dei programmi approvati comporta l'applicazione di penali, anche intermedie.

23. CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO

1. La consegna del servizio all'Appaltatore avviene da parte del D.E.C., previa disposizione del R.U.P., ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del Codice non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto.
2. Il D.E.C. comunica all'Appaltatore, con congruo preavviso, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna del servizio. Qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal per la consegna, la S.A. ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
3. La S.A. si riserva la possibilità di avviare il servizio in argomento sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del contratto.

24. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore ultima il servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica l'ultimazione per iscritto al D.E.C..
2. Qualora l'Appaltatore sia responsabile dei ritardi, i conseguenti danni economici saranno ripetuti all'Appaltatore per grave inadempimento contrattuale.
3. Fermo restando l'applicazione delle penali, ritardi non giustificabili costituiscono motivo di risoluzione del contratto di appalto. L'Appaltatore non può inoltre attribuire la causa del ritardo, in tutto o in parte, ad altre ditte, subcontraenti o fornitori.
4. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora il servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla S.A., non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

25. PROROGHE

1. Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
2. Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio del servizio, della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo i relativi programmi di manutenzione dell'Appaltatore e operativo degli interventi o della loro ritardata ultimazione:
 - le sospensioni disposte a causa dell'inosservanza delle misure di sicurezza, fino alla relativa revoca;

- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in materia sanitaria e di sicurezza;
- le sospensioni disposte da personale ispettivo, ad esempio in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o altri incaricati;
- le eventuali vertenze tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- l'espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'Appaltatore, previsti dal capitolato e dalla normativa vigente in materia;
- ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell'Appaltatore.

26. SOSPENSIONI

1. Il D.E.C. ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
2. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
3. La sospensione delle prestazioni potrà essere ordinata:
 - per ragioni di necessità o di pubblico interesse;
 - in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.
4. Il D.E.C., con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.
5. Nel verbale di ripresa il D.E.C. indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
6. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice.

27. PENALI

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare di ciascun Contratto riferito ad ogni singolo Lotto e sono calcolate come di seguito specificato;
2. al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INADEMPIENZA	u.m.	Penale (€)
Inadempienze di carattere generale:		
Operatore sprovvisto di cartellino di riconoscimento	per ogni contestazione	50,00
Mezzi e/o macchine non a norma		200,00
Mancata applicazione delle prescrizioni tecniche		1.000,00
Interruzione, anche parziale, del servizio non autorizzata		1.500,00

Interruzione del servizio di un singolo stabile conseguente a mancato o tardivo intervento da parte dell'Appaltatore ovvero conseguente a mancata o tardiva segnalazione di eventuali inconvenienti		300,00
Mancato rispetto del "Programma operativo degli Interventi" approvato		500,00
Mancato avvio del servizio seguente il verbale di consegna	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo	1‰ (uno per mille) sull'intero ammontare netto contrattuale
Mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione del servizio		
Mancata ripresa del servizio seguente un verbale di sospensione		
Mancato rispetto della programmazione dei servizi stabilita nelle schede fabbricati		
Mancato rispetto del termine imposto dal D.E.C. per la messa in sicurezza delle aree rispetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Detta penale può essere disapplicata, a giudizio del D.E.C., ad avvenuta messa in sicurezza delle aree.		
Inadempienze per mancato rispetto del termine di ultimazione dell'intervento fissato dal D.E.C. per ogni singolo Ordinativo di intervento, come specificato dal CSA parte II:		
• Intervento in caso di pericolo (intervento immediato)	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo	2.000,00
• Intervento Urgentissimo (intervento nelle 24 ore)		1.000,00
• Intervento Urgente (intervento nelle 48 ore)		500,00
• Intervento Normale		200,00

3. all'erogazione della quinta penale consecutiva per la stessa inadempienza, la S.A. potrà chiedere la risoluzione del contratto;
4. le penali saranno applicate sia in caso di inadempimento che di adempimento parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato;
5. al verificarsi di uno dei casi sopra elencati, il D.E.C. provvederà senza indugio a contestare all'Appaltatore le non conformità rilevate, assegnando al medesimo un tempo massimo di n. 7 (sette) giorni naturali e consecutivi per l'adempimento del servizio o il suo ripristino;
6. qualora l'Appaltatore non ottemperi entro i termini e le condizioni imposte dal presente Capitolato, le penali, valutate dal D.E.C., sono contabilizzate in detrazione, sia per il servizio a canone che per i servizi di pulizie straordinarie, a misura, posti in liquidazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di inadempimento;
7. prima dell'eventuale applicazione delle penali, le inadempienze e le irregolarità riscontrate nel trimestre saranno contestate all'Appaltatore mediante l'invio di specifica comunicazione, via P.E.C., entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dal termine del trimestre di riferimento. L'Appaltatore avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni da trasmettere entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento delle suddette contestazioni. Il D.E.C. proporrà al R.U.P. l'accoglimento o meno dell'istanza;
8. ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto previsto all'art. 122 del Codice in materia di risoluzione del contratto;
9. l'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore;
10. l'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla S.A. a causa dei ritardi e/o inadempimenti dell'Appaltatore;
11. resta inoltre salva la facoltà della S.A., ai fini dell'incameramento degli importi indicati, di rivalersi sulla garanzia definitiva.

28. VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA

1. La S.A. compie verifiche e ispezioni in corso d'opera, senza necessità di preavviso e senza comunque arrecare pregiudizi nei confronti dell'Appaltatore. Detti accertamenti non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità del servizio o di parte di esso, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di servizio già controllate;
2. qualora, durante un'ispezione, venisse accertata la mancanza di sicurezza, verrà data tempestiva comunicazione all'Appaltatore, precisando le ragioni dell'accertata irregolarità e formulando le conseguenti contestazioni.
Qualora si riscontrasse pericolo grave ed imminente, si procederà, tramite apposito ordine, alla sospensione del servizio e all'allontanamento delle ditte operanti.
Al ricevimento della comunicazione, l'Appaltatore dovrà tempestivamente adottare tutte le misure utili per rimediare a sue spese alle irregolarità rilevate ed informare la S.A. dell'avvenuto adempimento.
La sospensione del servizio per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto. Il servizio sospeso potrà riprendere solo dopo comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del R.U.P. e del D.E.C. Le sospensioni del servizio per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle autorità preposte al controllo;
3. il R.U.P. e/o il D.E.C. procederanno ad effettuare accertamenti sul personale operante, in particolare in relazione a:
 - l'identità degli addetti a mezzo di "Tessera di riconoscimento";
 - la corrispondenza tra l'elenco del personale presente e quello registrato sul "Registro giornaliero delle presenze", con i nominativi indicati nei piani di sicurezza dell'Appaltatore e dei subcontraenti, con l'elenco delle maestranze riportato nel Libro Unico del Lavoro (LUL) e i relativi modelli UNILAV;
 - l'aggiornamento dei piani di sicurezza dell'Appaltatore e dei subcontraenti, ove presenti;
4. ai sensi dell'allegato II.14 del Codice, qualora siano presenti subappaltatori/subcontraenti, il D.E.C. verifica la presenza dei subcontraenti autorizzati, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al R.U.P.

29. GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gestione dei sinistri:

1. richiamando l'art. 9 dell'Allegato II.14 del Codice, nel caso in cui nel corso del servizio si verificano sinistri a persone o danni alle proprietà, il D.E.C. compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa, senza indugio, al R.U.P.
2. Restano a carico dell'Appaltatore:
 - l'adozione di tutte le misure e di tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - l'onere per il ripristino o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Danni di forza maggiore:

1. L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore. Nel caso di danni causati da caso fortuito o di forza maggiore, l'Appaltatore ne fa denuncia al D.E.C. entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi da quello

dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore spetta al D.E.C. redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
 - l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del D.E.C.;
 - l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
2. l'Appaltatore non potrà in ogni caso sospendere o rallentare il servizio, lasciando inalterata la sola zona del danno;
 3. l'indennizzo spettante per danni di caso fortuito o di forza maggiore è limitato all'importo di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto;
 4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA

30. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento.
2. Trattandosi di appalto pluriennale, l'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti ed è corrisposto entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
4. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto a progressivo recupero dell'anticipazione da parte della S.A. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

31. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti sono effettuati con la seguente modalità:
 - a cadenza bimestrale comprendente gli importi mensili relativi ai vari fabbricati;
 - le eventuali prestazioni di servizio straordinarie, concordate con il D.E.C./R.U.P. saranno riconosciute solo a seguito di verifica della perfetta esecuzione e buon esito delle stesse che verranno contabilizzate in concomitanza del pagamento delle rate bimestrali, a seguito di presentazione da parte dell'Appaltatore di rapporto di intervento completo di rendicontazione;

- contestualmente all'emissione della contabilità verranno applicate le eventuali penali comminate dal D.E.C./R.U.P;
2. ai fini del riconoscimento della quota delle prestazioni di servizio a misura, l'Appaltatore dovrà consegnare al D.E.C., per la sua approvazione ed inserimento in contabilità, **entro lo scadere del bimestre di riferimento, nota informativa per ogni Ordinativo di Intervento eseguito**, riportante:
 - gli estremi dell'ordine, la località e le date dell'effettiva esecuzione del servizio;
 - gli importi delle prestazioni effettuate, applicando ai prezzi unitari depurati dei costi della sicurezza e del ribasso d'asta le relative quantità;
 - i relativi costi della sicurezza;
 - l'importo complessivo dell'intervento eseguito;
 3. la somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo determinato nella documentazione contabile:
 - al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - incrementata dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - al netto della quota di eventuali penali comminate;
 - al netto della trattenuta dello 0,50%, applicata ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice;
 - al netto del recupero dell'eventuale anticipazione;
 - al netto degli acconti precedenti già corrisposti;
 4. il D.E.C., senza indugio e comunque entro 30 (trenta) giorni dal termine del periodo di riferimento sopra indicato, adotta la contabilità, previa verifica delle possibili difformità;
 5. il D.E.C. trasmette tempestivamente la contabilità al R.U.P. per l'emissione del relativo certificato di pagamento (cd. CdP) che, ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Codice, è emesso contestualmente all'adozione di ogni contabilità e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni.
 6. il R.U.P., previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito prestazioni oggetto di pagamento o che percepiscono pagamenti diretti, invia il CdP alla S.A., che procede al pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni;
 7. la liquidazione è subordinata agli adempimenti descritti ai successivi articoli "FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI" e "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI".

32. PAGAMENTI A SALDO ED AVVISO AI CREDITORI

1. il Conto Finale è compilato dal D.E.C. entro 30 (trenta) giorni dalla redazione del Certificato di ultimazione del servizio e trasmesso al R.U.P.
2. il R.U.P. invita quindi l'Appaltatore a prendere cognizione del Conto Finale, assegnando, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'allegato II.14 del Codice, un termine perentorio per la sua sottoscrizione, non superiore a 30 (trenta) giorni;
3. all'atto della firma, l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili;
4. se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, il conto finale si intende definitivamente accettato;
5. il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le

quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario;

6. ai sensi dell'art. 125 comma 7 del Codice, il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo entro 7 (sette) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità/CRE provvisorio con esito positivo;
7. la rata di saldo, comprensiva delle ritenute di garanzia e al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è liquidata entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, qualora vengano soddisfatti i seguenti adempimenti:
 - presentazione di cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ex art. 117 comma 9 del Codice, pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/CRE e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
 - presentazione della documentazione di cui agli articoli "FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI" e "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI";
 - verifica della regolarità contributiva da parte della S.A., mediante acquisizione del D.U.R.C.;
 - presentazione di regolare/i fattura/e fiscale/i;
8. il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'art. 125 comma 7 del Codice e dell'art. 1666 comma 2 del C.C.;
9. ai sensi dell'art. 116 comma 3 del Codice, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi del servizio, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. prima che il certificato di verifica di conformità/CRE assuma carattere definitivo.

33. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato:
 - all'acquisizione d'ufficio da parte della S.A. dei D.U.R.C. dell'Appaltatore e dei subappaltatori che hanno eseguito prestazioni oggetto di pagamento o che percepiscono pagamenti diretti;
 - alla presentazione di fattura/e pro-forma, in formato *.pdf*, da sottoporre all'approvazione degli uffici competenti;
 - alla seguente presentazione di regolare/i fattura/e fiscale/i da parte dell'Appaltatore secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio del D.E.C.;
 - all'assolvimento degli adempimenti prescritti all'articolo "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI";
 - al rilascio, da parte dell'Appaltatore e dei subappaltatori, dell'attestazione in ordine all'assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale operante, di cui al successivo comma 3;
 - all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori ed in assenza di una regolarizzazione tempestiva, ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del Codice, la S.A. trattiene dal CdP l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile;
3. In caso dovesse risultare un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del Codice il R.U.P.

invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la S.A. paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Nel caso di formale contestazione della richiesta, il R.U.P. provvederà ad inoltrare le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

4. Si fa inoltre presente che, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro, la S.A. verifica, ai sensi dell'art. 48-bis DPR n. 602/1973, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate - Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

34. RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del CdP e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della S.A. per la liquidazione; trascorso tale termine, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.
2. Si applicano le disposizioni degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

35. REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice è prevista la clausola di revisione dei prezzi.
2. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto.
3. La clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
4. Ai fini della revisione, si applica il comma 3 lett. b) dell'art. 60 del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'All. II.2-bis, nel caso di appalti di servizi, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consista in una prestazione ad esecuzione istantanea.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'All. II.2-bis, le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla S.A., anche in assenza di istanza di parte.

36. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Per le cessioni di crediti si applicano, ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice, le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52. L'art. 6 dell'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alla S.A..
3. Ai fini dell'opponibilità alla S.A., le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla S.A. qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della cessione.
5. La S.A., nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

37. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del Codice, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
2. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto alle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto.
3. Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la S.A. può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

38. SUBAPPALTO

1. Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, è ammesso il subappalto entro i limiti descritti all'art. 6 del presente Capitolato.
2. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e deve essere sempre autorizzato dalla S.A. Il subappalto senza autorizzazione è punito ai sensi dell'art. 21 della L. n. 646/1982 s.m.i..
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla; è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative ai contratti ad alta intensità di manodopera.
4. Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.
5. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall'Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora

l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

6. Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, con riferimento a ciascun lotto, è ammesso il subappalto con i seguenti limiti dell'importo contrattuale:
 - percentuale massima subappaltabile delle prestazioni 49%
 - quota da eseguirsi dall'appaltatore maggiore o uguale al 51%
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 17 del Codice, le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. Ai fini della relativa autorizzazione da parte della S.A. si applicano le medesime disposizioni previste per il subappalto.
8. L'Appaltatore può affidare in subappalto i servizi, compresi nel contratto, previa autorizzazione della S.A., purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi, o le parti di essi, che si intende subappaltare.
9. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del Codice.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere alla S.A. la **Richiesta di subappalto**, corredata di tutti i documenti necessari all'espletamento del procedimento di verifica.
11. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, l'affidatario comunica alla S.A., prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato e la documentazione a comprova del fatto che il subcontratto contiene apposita clausola per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
12. Ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett. d) del Codice, non si configurano altresì come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, per le quali i relativi contratti sono depositati presso la S.A. prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
13. Quale supporto alla predisposizione delle richieste di subappalto e delle comunicazioni di sub-contratto, l'Appaltatore può fare riferimento alle *"Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei subcontratti nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture"* e ai relativi modelli allegati alla documentazione di gara.
14. L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla S.A. eventuali modifiche avvenute nel corso del sub-contratto o del subappalto. Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, è fatto altresì obbligo di acquisire autorizzazione integrativa.

15. Nei contratti di subappalto e/o nei sub-contratti comunicati alla S.A., è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto e determinate in coerenza con quanto previsto all'allegato II.2-bis del codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 del Codice.
16. Ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, **ovvero un differente contratto collettivo**, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. L'affidatario deve inoltre corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso. La S.A., sentito il D.E.C., provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
17. La S.A. provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o a euro 100.000,00, il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto a 15 (quindici) giorni. I termini indicati sono da intendersi dalla data di consegna formale dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria all'espletamento del procedimento di verifica, nessuna esclusa.
18. Qualora, a seguito di accertamenti sulle certificazioni prodotte in base alle quali il subappalto stesso è stato autorizzato con provvedimento espresso o per decorrenza dei termini, la S.A. riscontri la non sussistenza di una o più delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la stessa procede alla sua revoca, fermo restando quanto previsto dalle norme in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere.
19. Previa autorizzazione della S.A., l'affidatario sostituisce i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.
20. Se durante l'esecuzione dei servizi la S.A. ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore/sub-contraente è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'Appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto/subcontratto e per l'allontanamento del subappaltatore/sub-contraente. La risoluzione di tale subappalto/subcontratto non darà diritto all'Appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni contrattuali.
21. Ai sensi del comma 14 dell'art. 119 del Codice al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il D.U.R.C. è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.
22. Prima dell'inizio dei servizi del subappaltatore:
 - l'affidatario, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere alla S.A. la

documentazione di avvenuta denuncia di nuovo lavoro (DNL) del subappaltatore agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;

- l'Appaltatore deve consegnare il POS ed i documenti di sicurezza del subcontraente medesimo, al fine di ottenere il suo preventivo nulla osta. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il proprio piano.
23. La S.A. rilascia il Certificato di Esecuzione Lavori (cd. CEL) all'Appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alla SA i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.
24. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto, si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dall'art. 119 e da altri articoli del Codice in tema di subappalto.

39. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 119 comma 6 del Codice, l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S.A.:
- in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del Codice, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del comma 6 dell'art. 119 del Codice;
 - degli adempimenti, da parte del subappaltatore, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

40. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del Codice, la S.A. corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto di cui al quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:
- quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
2. Il pagamento diretto da parte della S.A. a favore dei subcontraenti è subordinato:
- all'emissione a termini di contratto dei pagamenti, in seguito al raggiungimento della quota di prestazioni eseguite e contabilizzate prevista dal presente capitolato;
 - all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del D.E.C. o del R.U.P., formalmente comunicate all'Appaltatore e al subcontraente, relativi a prestazioni eseguite dal subcontraente medesimo;
 - alla condizione che l'importo da liquidarsi al subcontraente non ecceda l'importo del pagamento e, nel contempo, sommato ai pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del sub-contratto comunicato alla S.A.;
 - all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia stata previamente comunicata all'Appaltatore.
3. Al fine di consentire il pagamento diretto di cui al precedente comma 1, ad avvenuta

emissione degli atti contabili, l'Appaltatore deve trasmettere senza indugio alla S.A. una comunicazione congiunta Appaltatore/subcontraente che indichi:

- la proposta motivata di pagamento;
 - la parte dei servizi, a corpo o a misura, eseguiti dal subcontraente;
 - il relativo importo da liquidare, con specifica indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso d'asta;
 - la dichiarazione del subcontraente che null'altro ha da pretendere, relativamente alla quota riconosciuta nel pagamento in argomento;
4. Qualora invece l'Appaltatore paghi il subcontraente, l'Appaltatore deve trasmettere alla S.A. entro 20 (venti) giorni dalla liquidazione di ciascun SAL:
- copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;
 - dichiarazione a firma congiunta Appaltatore/subcontraente della corresponsione della specifica quota dei costi della sicurezza e della manodopera, senza applicazione di alcun ribasso.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subcontraente, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 5 e 6 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

41. AVVALIMENTO DEI REQUISITI - CONTROLLI

1. La S.A. in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il R.U.P. accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'art. 29 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione delle prestazioni.
2. L'accertamento, da parte del D.E.C., di opere non eseguite a regola d'arte da parte dell'Appaltatore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla S.A., senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento in forza di quanto previsto dall'art. 122 del Codice.
3. L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
4. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104 del Codice.

CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE D'UFFICIO

42. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE

1. Il D.E.C. o l'Appaltatore comunicano al R.U.P. le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del servizio.

2. Il R.U.P. convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
3. La decisione del R.U.P. è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva negli atti contabili in occasione della sottoscrizione del primo atto utile a riceverla.
4. Se le contestazioni riguardano fatti, il D.E.C. redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al D.E.C. entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

43. ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si uniforma alle disposizioni del D.E.C., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

44. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla S.A. e dal D.E.C.
2. Qualora le contestazioni non vengano risolte mediante l'accordo bonario o la transazione di seguito descritti e l'Appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità competente presso il Foro di Bergamo.

Accordo bonario:

1. Ai sensi dell'art. 211 del Codice, qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, è ammesso il ricorso all'accordo bonario e si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 210 del Codice.
2. Si può ricorrere all'accordo bonario quando l'iscrizione di riserve sui documenti contabili comporti una variazione dell'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% e il 15%.
3. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
5. Prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, qualunque sia l'importo delle riserve, il R.U.P. attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.
6. Il D.E.C. dà immediata comunicazione al R.U.P. delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
7. Il R.U.P. valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo indicato al comma 1 dell'art. 210 del Codice.
8. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal sessantesimo giorno successivo all'accettazione

dell'accordo bonario da parte della S.A..

9. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Transazione:

1. Ai sensi dell'art. 212, comma 1, del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
2. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il R.U.P..
3. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

45. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La S.A. può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del Codice, anche nelle ipotesi di seguito elencate.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.
3. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal D.E.C. o dal R.U.P. a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via P.E.C. al domicilio eletto dall'Appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la S.A., qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - decadenza del possesso dei requisiti dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - frode nella esecuzione dell'appalto;
 - mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
 - mancata consegna della documentazione necessaria alla stipula del contratto o all'avvio del servizio entro i termini prescritti;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato;
 - utilizzo di personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e ambiente;
 - inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro e dai contratti integrativi territoriali di settore;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
 - sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dello stesso nei termini previsti dal contratto;

- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 (cinque) giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
 - cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
 - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche e allo scopo del contratto;
 - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dei piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli a riguardo;
 - applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai luoghi dove si svolge il servizio al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.T.S., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - mancato rispetto di quanto previsto in tema di avvalimento dei requisiti;
 - ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla D.E.C., contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla S.A. la risoluzione del contratto;
 - irrogazione della quinta penale consecutiva per la stessa inadempienza o irrogazione di penali il cui importo complessivo supera il 10% dell'importo contrattuale;
 - perdita di validità ed efficacia della polizza assicurativa a copertura dell'appalto;
 - violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - violazione del Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali;
 - l'aver commesso o agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.
4. Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la S.A. potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio.
 5. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che la S.A. dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
 6. Il contratto di appalto è altresì risolto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 99, comma 3-bis del Codice, qualora ne ricorrano i presupposti.
 7. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la S.A. non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

46. RECESSO

1. La S.A. si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da notificarsi all'aggiudicatario tramite P.E.C. In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della S.A. delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del Codice e del relativo allegato II.14.

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

47. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

1. Intervenuta l'ultimazione del servizio, il D.E.C. procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e, accertato il rispetto di tutte le condizioni contrattuali, redige il Certificato di ultimazione delle Prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
2. In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità, che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.E.C., fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della S.A.. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista all'apposito articolo del presente capitolato.

48. VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

CAPO 10. NORME FINALI

49. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 e 8 della L. 136/2010, l'Appaltatore ed i subcontraenti devono comunicare alla S.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni, la S.A. sospende i pagamenti (e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi) e procede con la richiesta di risoluzione.
2. Tutti per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei dipendenti, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che forniscono beni o prestano servizi nell'ambito del presente appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui al precedente comma, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione il CIG del presente appalto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L. 136/2010, la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la S.A. e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza necessità di declaratoria.

50. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la S.A. ha formulato la propria adesione, che l'Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - a) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato dalla S.A. in attuazione della DGR XII/3599 del 16/12/2024;
 - b) Codice etico di comportamento dell'ALER Bergamo Lecco Sondrio.
2. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono parte integrante del presente capitolato e del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati.
3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013.
4. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il Codice di comportamento approvato con d.P.R. 62/2013, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'art. 2 comma 3 dello stesso decreto.

51. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ

(clausola temporaneamente sospesa da Regione Lombardia con DGR XII/2388 del 28.05.2024)

1. ALER Bergamo Lecco Sondrio è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia.
2. A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
4. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.
5. ALER Bergamo Lecco Sondrio, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub-contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

6. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

52. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le spese di bollo di cui all'art. 18 del Codice e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

53. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, i dati forniti dall'Appaltatore saranno trattati dalla S.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del contratto.
2. L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti del contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell'Aler Bergamo Lecco Sondrio, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del contratto medesimo.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire Aler Bergamo Lecco Sondrio di tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.
4. Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del contratto e per un periodo di tre anni.
5. Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto, ivi compreso il progetto, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata da Aler Bergamo Lecco Sondrio e dall'Appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del contratto, sono e resteranno di esclusiva proprietà di Aler Bergamo Lecco Sondrio.
6. L'Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al contratto.